

APPROVATO

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

PROVINCIA DI NAPOLI

PROGETTO ESAMINATO DALLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE INTEGRATA

ai sensi della L. R. n. 10 del 23.2.1982

nella seduta del 2 GIU. 1994

Onastano
Paolo
Angelo
di
Al
di

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

PIANO DI RECUPERO DEI FABBRICATI CROLLATI
A SEGUITO DEL SISMA DEL 23.II.80 , ART.28
L.219/81, ART.34 DL. N.76 DEL 30.03.1990

via Ripa di Cassano

tavola N. 0	RELAZIONE NORME DI ATTUAZIONE	scale 1
il tecnico Ing. Antonio Elefante <i>Elefante</i>	il sindaco prof. Vincenzo Nastro	il segretario com.

PREMESSO:

Che con delibera consiliare n. 23 del 20.4.1983 venivano approvati i Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi della Legge n. 457/78 - art. 28 - e Legge 14.5.1981, n. 219.

Tale Piano, ad oltre 13 anni dall' evento sismico del 23.11.80, non ha ancora trovato completa attuazione.

In particolare deve riscontrarsi che non tutti i fabbricati demoliti a seguito del sisma sono stati ricostruiti.

Tale circostanza va attribuita sia alla mancata approvazione della normativa specifica di ricostruzione, sia alla difficoltà di reperimento di aree "167" per le previsioni di delocalizzazione.

Numerosi sono stati i tentativi, posti in essere negli anni passati, di dare uno strumento attuativo all' area di Via S. Michele e Via S. Margherita che tutt' ora giace in uno stato di profondo degrado urbanistico-architettonico e socio-economico; ma tutti questi tentativi, che hanno portato alla elaborazione di ben tre progetti di Piano di Recupero, si sono rivelati vani ed inattuabili.

E' pur vero che, avendo avuto la legislazione urbanistica in questi anni di post terremoto una evoluzione ed un fermento notevole in specie per la sensibilità posta al problema paesaggistico ed alla tutela del territorio, è risultato particolarmente difficile una corretta applicazione della norma stessa.

L' alternanza di tali norme e la non chiarificazione del problema specifico connesso con la ricostruzione post terremoto, ha contribuito ad alimentare il disagio e spesso la conflittualità di pensiero tra gli organi istituzionali (Comune, CO.RE.CO., Soprintendenza, Procura).

Con l' entrata in vigore della Legge Regionale n. 35/87 i problemi si sono ulteriormente accentuati, non essendo chiaro quale dovesse essere il rapporto funzionale tra la normativa specifica introdotta dalla Legge n. 219/81 e la normativa regionale.

Infatti, la Legge Regionale n. 35/87, non prendendo in esame l' ipotesi di fabbricati crollati, nelle zone individuate come "Zone Territoriali 2 (tutela degli insediamenti antichi accentrati) consente solo interventi di manutenzione ordinaria e risanamento conservativo.

La specialità della Legge 219/81, dichiarata dal legislatore "di preminente interesse nazionale", è stata spesso invocata, giustappunto, per superare le eccezioni di conformità con la richiamata Legge Regionale 35/87.

Sono sorte anche diversità interpretative connesse con la normativa applicabile in caso di ricostruzione.

Il quesito posto era se fosse consentito ricostruire col parametro della pari volumetria o con quello della pari superficie (quella lorda o quella netta) e se al Comune non fosse consentito, nell' ambito delle funzioni attribuitegli in tema di approvazione di strumenti urbanistici, darsi una sua normativa che, prendendo a spunto la Legge n. 219/81, fosse assunta come vera e propria normativa urbanistica integrata con le esigenze sia di recupero del patrimonio edilizio distrutto che di pianificazione urbanistica vera e propria.

In altre parole, avendo anche lo stesso legislatore chiarito che la Legge n. 219/81 non è solo una norma di recupero ma anche, e soprattutto, di sviluppo delle aree terremotate, poteva il Comune legittimamente darsi una normativa integrata con previsioni di recupero e di sviluppo?

La difficile trattazione di questi temi, a lungo andare, ha contribuito ad allontanare la soluzione del problema principale rappresentato dalla esigenza di ricostruzione dei fabbricati crollati, il rientro delle famiglie alloggiate in via provvisoria e il restituire al paese un' immagine finalmente decorosa.

Da tener presente, infine, che il Piano di Recupero approvato in data 20.4.1983 con D. C. n. 23, allo stato attuale, ancorché carente di previsione, deve ritenersi privo di efficacia essendo decorso il termine decennale di validità.

Tutta la complessità dei problemi derivanti dai tentativi posti in essere di elaborare ed applicare un piano di ristrutturazione urbanistica (tra l' altro oggi in contrasto con le previsioni del P.U.T. = L.R. n. 35/87) e la necessità impellente

di consentire una volta e per tutte la ricostruzione dei fabbricati crollati, ha fornito lo spunto per abbandonare definitivamente tale idea per ricorrere alla elaborazione di una normativa semplice, chiara ed applicabile.